RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO

Art. 9-ter

Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica

Versione in vigore dal 15 luglio 1999, non più in vigore dal 18 agosto 2007 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Estremi	Legge 5 agosto 1978, n. 468
Titolo	I — Bilancio di previsione dello stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-di-alcune-norme-di-contabilita-generale-dello-stato-in/art-9-ter-fondo-di-riserva-per-le-autorizzazioni-di-spesa-delle-leggi/versione/18

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it